

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 1 di 16

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Parte Speciale

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (Aggiornamento)

Ente Ecclesiastico

PIA FONDAZIONE DI CULTO E DI RELIGIONE AZIENDA OSPEDALIERA "CARD. G. PANICO"

INDICE

- 1. I reati di cui agli art. 25 - septies del Decreto 231/01**
- 2. I fattori di rischio esistenti nell'ambito delle attività di impresa**
 - 2.1 Azienda Ospedaliera*
 - 2.2 Casa di Betania – Hospice ONLUS*
- 3. Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- 4. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari**
 - 4.1 I doveri ed i compiti dei Datori di lavoro e dei Dirigenti*
 - 4.2 I doveri ed i compiti dei Preposti*
 - 4.3 I doveri ed i compiti dei Responsabili e degli Addetti al SPP*
 - 4.4 I doveri ed i compiti degli APS e API*
 - 4.5 I doveri ed i compiti del RLS*
 - 4.6 I doveri ed i compiti del Medico Competente*
 - 4.7 I doveri ed i compiti dei Lavoratori*
 - 4.8 I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari*
- 5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

PARTE SPECIALE

1. I reati di cui agli art. 25 - septies del Decreto 231/01

La presente parte speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, i "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro") introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 2 di 16	

derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, il "TUS") ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia.

L'articolo 30 del TUS, infatti, dispone che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall'articolo stesso.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 3 di 16	

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 25-septies del Decreto, prevede e regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto:

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di una persona oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (artt. 589 e 590c.p.).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia la fattispecie ha rilevanza penale solo se posta in essere volontariamente dal soggetto, con corrispondenza tra ideazione, intenzione e realizzazione del fatto, e il modello organizzativo assolve una funzione di esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello stesso.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte dell'autore, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni idonee a garantire, da parte dei destinatari, una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Si tratta di uno dei pochi casi in cui il presupposto per la responsabilità dell'Ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato: trattandosi di fattispecie colpose, infatti, non è

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 4 di 16	

agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare all'ente dalla morte o dalle lesioni subite da un dipendente e/o da terzi.

In proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-*septies* del Decreto sono riportati di seguito.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,87 a euro 1.239,50.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247,90 a euro 619,75; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619,75 a euro 1.239,50.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

2. I fattori di rischio esistenti nell'ambito delle attività di impresa

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida di Confindustria rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. T.U..

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 5 di 16	

Quanto detto fa sì che i reati oggetto della presente Parte Speciale possano astrattamente configurarsi in tutti i casi in cui vi sia, durante le attività svolte in ambito aziendale, una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di seguito, sono riepilogati i fattori di rischio potenziali per i presidi individuati dall' Ente nel corso delle interviste in fase di *risk assesment* .

2.1 Azienda Ospedaliera

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati considerati i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatti ai sensi della normativa vigente:

1. Prevenzione infortuni:
 - uso delle attrezzature di lavoro,
 - luoghi di lavoro,
 - dispositivi di protezione individuale.
2. Prevenzione e lotta antincendio, valutazione del rischio di incendio.
3. Igiene del lavoro:
 - agenti biologici,
 - videoterminali,
 - agenti chimici,
 - movimentazione manuale dei carichi,
 - lavoratrici in gravidanza.
4. Sostanze pericolose
5. Sicurezza Impianti elettrici (impianti elettrici dove esistono pericoli di esplosione/incendio, impianti di messa a terra).
6. Ascensori e montacarichi
7. Impianti tecnologici
8. Impianto trattamenti aria – CDZ
9. Atmosfere Esplosive.

2.2 Casa di Betania –Hospice ONLUS

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati considerati i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatti ai sensi della normativa vigente:

1. Prevenzione infortuni:
 - uso delle attrezzature di lavoro,
 - luoghi di lavoro,
 - dispositivi di protezione individuale.
2. Prevenzione e lotta antincendio, valutazione del rischio di incendio.
3. Igiene del lavoro:
 - videoterminali,
 - agenti chimici,
 - movimentazione manuale dei carichi,
 - lavoratrici in gravidanza.
4. Sostanze pericolose
5. Sicurezza Impianti elettrici (impianti elettrici dove esistono pericoli di esplosione/incendio, impianti di messa a terra).
6. Ascensori e montacarichi

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 6 di 16	

7. Impianti tecnologici
8. Impianto trattamenti aria – CDZ
9. Atmosfere Esplosive.

3. Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Ente si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati, i quali sono anche i "Destinatari" della presente Parte Speciale.

Il Datore di Lavoro

All'apice della struttura organizzativa si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del T.U., quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Per tutte le realtà appartenenti all'Ente, il datore di lavoro coincide con la figura della rappresentante legale dell'Ente.

Il Dirigente

Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il datore di lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche "RSPP"). Per tutte le realtà appartenenti all'Ente è stato nominato, come RSPP, un professionista strutturato (dipendente a T.I.) in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Laddove ritenuto opportuno, si è provveduto anche alla nomina degli addetti al SPP (di seguito anche "ASPP").

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 7 di 16

Addetto al primo soccorso

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "APS").

In seno all'Istituto, il datore di lavoro ha provveduto, per ciascun sito, alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.

Addetto alla prevenzione incendi

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").

In seno all'Istituto, il datore di lavoro ha provveduto, per ciascun sito, alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa dell'Istituto.

Terzo Destinatario

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa dell'Ente, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Devono considerarsi terzi destinatari:

- a. i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori);
- b. i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- c. i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- d. gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

4. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente Modello:

- a. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 8 di 16	

La presente Parte Speciale vieta espressamente di:

- a. porre in essere comportamenti tali che, considerati singolarmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte (art. 25-*septies* del Decreto);
- b. porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- c. porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d. rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e. svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f. omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- g. rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate – sono tenuti ad assicurare:

- a. il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b. l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e. le attività di sorveglianza sanitaria;
- f. le attività di informazione e formazione del personale;
- g. le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h. l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i. le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, l'Ente provvede a predisporre:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 9 di 16

a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;

3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopraindicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, come definito nel paragrafo seguente;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai dirigenti o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

4.1 I doveri ed i compiti dei Datori di lavoro e dei Dirigenti

I Datori di Lavoro devono:

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 10 di 16

- a. effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR");
- b. designare il RSPP.

I suddetti compiti non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

I Datori di Lavoro (o i Dirigenti, laddove nominati) devono:

- c. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;
- d. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- e. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- f. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- g. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- h. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- i. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n. consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, nonché consentire al medesimo RSL di accedere ai dati di cui alla lettera n.;
- o. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- p. comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 11 di 16	

- q. consultare il RSL in tutti i casi previsti dalla normativa vigente (Art. 50 del T.U.);
- r. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del T.U.. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- s. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- t. convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 T.U. almeno una volta l'anno;
- u. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- v. comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- w. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

4.2 I doveri ed i compiti dei Preposti

Secondo le loro attribuzioni e competenze, e fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte dei datori di lavoro, i Preposti devono:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. frequentare appositi corsi di formazione programmati dall'Ente.

4.3 I doveri ed i compiti dei Responsabili e degli Addetti al SPP

Il SPP deve provvedere:

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 12 di 16	

a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- a. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;
- b. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- c. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
- d. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodica di cui all'articolo 35;
- e. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale,
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro,
 - sui nominativi degli APS,
 - sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
- f. sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- g. sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- h. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'attività del SPP è svolta dagli RSPP e dagli ASPP ed è utilizzata dal Datore di Lavoro.

4.4 I doveri ed i compiti degli APS e API

Gli APS e gli API devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, gestione dell'emergenza.

4.5 I doveri ed i compiti del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c. è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS e del Medico Competente;
- d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 13 di 16

- f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. riceve una formazione adeguata;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l. avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina ad RSPP o ad ASPP.

4.6 I doveri ed i compiti del Medico Competente

Il Medico Competente:

- a. collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, alla attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal T.U., alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 14 di 16

- g. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
- h. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del T.U., al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della Salute.

4.7 I doveri ed i compiti dei Lavoratori

I Lavoratori devono:

- a. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d. ed e., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 15 di 16

- j. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

4.8 I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari

Gli **Appaltatori** devono:

- a. garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b. recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I **Fornitori** devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I **Progettisti** dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli **Installatori** e **montatori** di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute relative alla questioni relative ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti a ciascun responsabile, nonché le procedure aziendali vigenti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.5
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - - Reati in materia di salute e sicurezza		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 16 di 16

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati contro la personalità individuale al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Allo scopo di consentire all'OdV di esercitare la propria attività di verifica sul rispetto dei principi di controllo e di prevenzione definiti, sono specificamente formalizzati alcuni flussi informativi periodici aventi ad oggetto:

1. eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza (ASL, VV.FF. , ISPESL, ecc.);
2. documentazioni relative alla definizione dei compiti e delle responsabilità;
3. documentazioni relative ad eventuali sanzioni disciplinari erogate;
4. piano di informazione e formazione e relativi stati di avanzamento;
5. documenti di Valutazione dei rischi;
6. programmi di attuazione delle misure di sicurezza;
7. schede di rilevazione di infortuni, incidenti, comportamenti e situazioni pericolose;

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo alla rappresentante legale dell'Ente secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

N.B ATTO SOGGETTO A REVISIONE/INTEGRAZIONE - L'EDIZIONE AGGIORNATA ED UFFICIALE DI QUESTO DOCUMENTO E' ESCLUSIVAMENTE QUELLA PRESENTE AGLI ATTI DELLA DIREZIONE GENERALE - UNA COPIA POTRA' ESSERE PUBBLICATA NEL SITO INTRANET DELLA PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. "G.PANICO" NELLA SEZIONE "DOCUMENTI D. LGS. 231/2001".

EVENTUALI COPIE SU CARTA DEL PRESENTE DOCUMENTO POSSONO ESSERE UTILIZZATE COME RIFERIMENTO SOLO DOPO AVER VERIFICATO CHE LA VERSIONE DEL DOCUMENTO SIA QUELLA AGGIORNATA.